

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

Ricorso

Per la prof.ssa DI TOMMASO ALESSANDRA, c.f. DTMLSN73P50H501Z, nata a Roma, il 10/09/1973, residente in Via Angelucci, 76 – Fiumicino (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Vadala' (c.f. VDLCHR78B50H501A, pec: chiaravadala@ordineavvocatiroma.org, fax 0658363599), congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesca Rocchi, (c.f. RCCFNC78M53H501N e pec: francescarocchi@ordineavvocatiroma.org, fax 06874599661, ed elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Gianicolense 51, presso lo studio dell'Avv. Chiara Vadala', giusta procura in calce del presente atto

Contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere, 76a in Roma, nonché USR Lazio, in persona del Direttore p.t., con sede in Via Ribotta 41 in Roma, tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Via dei Portoghesi 12 – 00186 – Roma, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti

del prof. Fernando Di Stefano, cf. DSTFNN71C02I320T, residente in Corso Umberto 1°, n.91, Sant'Elia a Pianisi (CB), cap. 86048, pec: fernando.distefano@scuole.provincia.tn.it, nella sua qualità di eventuale controinteressato

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DELLE PIÙ IDONEE MISURE CAUTELARI

a) della graduatoria di coloro che hanno superato la prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, indetta con D.D. 510 del 23 aprile 2020, classe di concorso A001 - Commissione n. 117 Regione Lazio, rettificata con D.D. 783 del 10.07.2020; graduatoria di cui all'allegato n. 1 del verbale dell'11 giugno 2021 della Commissione Esaminatrice, pubblicata con avviso in data 14.06.2021, registro ufficiale U.0018292.14-06-2021, nella parte in cui non ammette la ricorrente alla fase di valutazione dei titoli;

b) dei Verbali di correzione delle prove – verbali nn. 1- 21 della Commissione Giudicatrice;

d) di ogni altro atto prodromico, ivi incluso il bando di concorso D.D. 510/2020 e l'integrazione e modifica al bando D.D. 783/2020, nella parte in cui non prevedono alcuna forma di verifica ed esame delle competenze informatiche dei candidati nonché di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, ivi compreso, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria finale dei vincitori e degli idonei pubblicata con DDG n. 509 del 19-07-2021, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente

NONCHÉ PER LA CONDANNA

dell'amministrazione resistente a procedere ad una nuova correzione degli elaborati scritti o, in via graduata, del solo elaborato scritto della ricorrente, all'attribuzione di un valido giudizio di merito e all'eventuale espletamento della valutazione dei titoli ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria concorsuale.

FATTO

Con decreto 510/2020 pubblicato in G.U. n. 34 del 28.04.2020 è stata indetta una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

La procedura ha avuto lo specifico scopo di contrastare il ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e di favorire la stabilizzazione dei precari, sulla scorta del disposto di cui alla l. 159/2019, che ha convertito con modificazioni il d.l. 126/2019.

Difatti, requisito imprescindibile per la partecipazione al concorso è stato il possesso di tre anni di pregresso servizio come docente precario.

Con decreto 783/2020, pubblicato in G.U. n. 53 del 10.07.2020, l'originario bando di concorso è stato modificato e integrato.

In particolare, è stata riformata la modalità di svolgimento degli esami, con riduzione ad una unica prova scritta, volta a valutare sia le competenze disciplinari, sia le competenze metodologiche, sia quelle linguistiche, nella lingua straniera prescelta.

Non è stata prevista alcuna modalità di verifica delle competenze informatiche, né attraverso la previsione di una certificazione di livello di conoscenza informatica, quale

requisito di partecipazione, né attraverso la specifica valutazione a mezzo quesiti nell'unica prova selettiva proposta.

La valutazione della prova scritta è stata demandata all'adozione di un griglia valutativa prodotta – identica per ogni disciplina – dal CTS di cui all'art. 6 del medesimo decreto 783/2020, resa disponibile sette giorni prima dell'avvio delle selezioni.

Il superamento della prova unica era previsto con la votazione di 56/80, pari a 7/10, e solo coloro che ottenevano un punteggio oltre tale soglia di sbarramento erano ammessi alla valutazione dei titoli e alla graduatoria finale, recante sia l'elenco dei vincitori, sia quello degli idonei che, comunque, conseguivano in tal modo l'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso in questione.

Ed invero, l'abilitazione all'insegnamento si può ottenere solo attraverso la frequenza di uno specifico corso/concorso post-universitario – il cd. TFA – o attraverso il superamento di una selezione concorsuale ordinaria per l'immissione a ruolo quale docente – ormai non indetta dal 2012 – o, infine, attraverso l'idoneità alla procedure straordinarie di cui alla citata L. 159/2019.

Pertanto, per poter risultare quantomeno idonei era necessario ottenere una votazione superiore alla sufficienza nella prova unica.

L'odierna ricorrente si è ritualmente candidata alla selezione per docenti della classe di concorso A001 (Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado) ed ha partecipato alla prova unica selettiva.

In data 14.06.2021 è stata data pubblicazione dei risultati e la candidata ha appreso di non essere stata ritenuta idonea, avendo raggiunto il solo punteggio di 52.8 a fronte della soglia di sbarramento di 56.

Il concorso, indetto per la copertura di n. 71 posti di ruolo, poi aumentati a n. 77 posti ha visto qualificarsi come idonei, ammessi alla valutazione dei titoli esclusivamente n. 44 docenti precari, tra cui anche i concorrenti per la selezione per la Regione Abruzzo, accorpata alla selezione Regione Lazio. La graduatoria definitiva, dopo la verifica dei titoli, ha visto come vincitori della procedura per la Regione Lazio solo 32 candidati su 77 posti vacanti.

La candidata Di Tommaso, all'esito del concorso, ha spiegato rituale istanza d'accesso al fine di esaminare il proprio elaborato e la propria scheda di correzione e quelle dei candidati risultati vincitori, nonché i verbali della commissione giudicatrice.

Presa visione della suddetta documentazione, l'odierna ricorrente ha richiesto un parere pro veritate ad una architetto e docente nella classe A001 con trentennale esperienza, affinché verificasse la ragionevolezza e logicità del giudizio di inidoneità ottenuto dalla candidata. Da tale parere, effettuato anche attraverso la comparazione con plurimi altri elaborati, è emersa l'illogicità di alcune valutazioni, sia sotto il profilo disciplinar e che metodologico, anche nel confronto con le altre schede di correzione.

Alla luce di tutti questi documenti, la ricorrente ha potuto verificare i seguenti elementi in fatto.

1. La Commissione Giudicatrice ha utilizzato, ai fini della valutazione dei compiti, la griglia elaborata dal CTS per tutte le classi di concorso, senza concepire, in sede di operazioni preliminari alla correzione, degli specifici e condivisi parametri che calassero nel concreto della materia d'esame i criteri generici emanati dal CTS, su delega del medesimo bando concorsuale.
2. La Commissione Giudicatrice, nei primi due/tre giorni di attività, ha avuto un tempo medio di correzione dei compiti di circa 45 minuti ad elaborato, poi diminuito a 30. Successivamente, in tutti gli altri verbali, risultano tempi medi di correzione di poco più di dieci minuti a compito, in cui la Commissione non solo ha letto e discusso l'elaborato, arrivando ad assegnare all'unanimità dei commissari 20 voti numerici per ogni singolo compito, ma ha anche espletato le pratiche burocratiche/informatiche (anche aggravate dalle difficoltà legate alla compilazione a distanza – su piattaforma Meet – della griglia di correzione di ogni compito, con voto numerico e giudizio sintetico in calce, condiviso all'unanimità da tutti i Commissari, nonché dalla redazione e firma, a distanza, de)l verbale di correzione di ogni singola giornata.
3. I compiti – sia quello della odierna ricorrente sia quelli di tutti i candidati ritenuti idonei – non recano alcun segno di correzione, alcuna sottolineatura od osservazioni, nulla che permetta di ripercorrere l'iter logico seguito nell'attribuzione dei singoli punteggi
4. Inoltre, l'esame complessivo dei voti degli ammessi e dei voti degli esclusi all'esito della prova scritta è connotato da grave anomalia statistica, da cui è possibile desumere una qualche anomalia in sede di correzione. E difatti, si è verificato un non equilibrio distributivo da ricondurre non ad una normale

discrezionalità di giudizio (statisticamente apprezzabile), bensì ad insufficienti o incongruenti criteri di valutazione o alle modalità tramite cui gli stessi hanno trovato applicazione. Il tutto si è risolto nella mancata copertura di oltre il 50% dei posti a concorso e un sostanziale giudizio di inidoneità della maggior parte dei candidati, che svolge il ruolo di insegnante da almeno tre anni scolastici.

5. Ciò in aperto contrasto con quanto accaduto con le altre selezioni regionali nella medesima classe di concorso, in cui le percentuali di idoneità sono state ben superiori al 70% dei partecipanti e a copertura totale di tutti i posti messi a concorso.

Alla luce dei fatti esposti, il provvedimento di valutazione della prova scritta della ricorrente, e la sua conseguente esclusione dalla valutazione dei titoli e dalla graduatoria definitiva del concorso, appaiono illegittimi e meritevoli di annullamento, per i motivi di seguito esposti.

MOTIVI DEL RICORSO

I

VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART.97 COST. E DELL'ART.12 D.P.R. 487/1994 PER L'ASSOLUTA GENERICITÀ DEI CRITERI VALUTATIVI STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

L'Amministrazione convenuta, per il tramite del CTS, ha elaborato, ai sensi dell'art. 6 del decreto 783/2020, una griglia di correzione della prova unica, valida per tutte le classi di concorso e, quindi caratterizzata da genericità e necessità di attuazione da parte delle commissioni giudicatrici.

E difatti, il bando di concorso, all'art. 13 comma 6 prevede che: *le commissioni giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione predisposte dal CTS di cui all'art. 6, che sono rese pubbliche almeno sette giorni prima della relativa prova*

Il bando, all'art. 13 comma 2, prescrive che *la prova scritta per i posti comuni è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese ed è articolata come segue: a) cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento; b) un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.*

Al comma 9 dispone che ai quesiti di cui al punto a) vengano assegnati massimo 15 punti ciascuno e ai quesiti di cui al punto b) massimo 5 punti e, al comma 11, dispone che superano le prove i candidati con un punteggio complessivo di 56/80.

Sulla scorta di tali disposizioni, il CTS ha elaborato la seguente griglia:

a) Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento (da 0 5 punti)

Quesito non svolto o nessuna individuazione dei nuclei tematici fondamentali della disciplina 0 Trattazione disorganica e confusa basata su conoscenze e competenze disciplinari sommarie e/o imprecise 0.5 -1.5 Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze disciplinari incomplete e/o generiche 2 - 3 Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze disciplinari appropriate 3.5 Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze disciplinari ampie e/o approfondite 4 - 5

b) Padronanza delle conoscenze e competenze didattico- metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento (Da 0 a 5 punti)

Quesito non svolto o nessuna padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche 0 Trattazione disorganica e confusa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche sommarie e/o imprecise 0.5 - 1.5 Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche incomplete e/o generiche 2-3 Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche appropriate 3.5 Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche ampie e/o approfondite 4 - 5

c) Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica (da 0 a 5 punti)

Quesito non svolto o esposizione incoerente e viziosa da gravi errori sintattici e/o lessicali 0 Esposizione schematica e viziosa da numerose inesattezze lessicali e/o sintattiche 0.5 -1.5 Esposizione lacunosa basata su un linguaggio impreciso e non strutturato 2 - 3 Esposizione chiara e corretta sul piano morfosintattico e lessicale 3.5 Esposizione fluida e ben strutturata che usa un lessico ricco e appropriato, anche di settore 4 - 5

Orbene, a ben vedere, i descrittori sono i medesimi già indicati dal bando all'art. 13 comma 2 e i criteri di ripartizione dei 5 punti per ciascun descrittore sono soltanto dei **criteri di massima** per la correzione degli elaborati, che **avevano la funzione di indirizzare e uniformare l'attività valutativa delle singole Commissioni** nominate per ciascuna specifica classe di abilitazione. Queste ultime, fermi restando i criteri di massima sopracitati, avrebbero avuto, evidentemente, il compito di stabilire dei criteri di valutazione maggiormente specifici, rispetto a quelli dettati in via generale ed astratta per tutte le classi di abilitazioni, essendo possibile ravvisare per ciascuna classe di insegnamento delle peculiarità tecniche, dipendenti dalle specifiche difficoltà attinenti alle diverse discipline.

Richiamando pedissequamente i soli criteri di massima stabiliti già in via astratta dalla normativa ministeriale, è evidente che la Commissione Esaminatrice nominata per la classe A001, ha, di fatto, disatteso l'obbligo di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, impostole dal comma 7 dell'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, laddove prevede che: *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”*.

E' mancata in sostanza una vera e propria griglia analitica con indicatori tecnici ritagliati per la classe di concorso “Arte e Immagine”, mediante i quali poter pervenire ad una corretta e motivata valutazione delle prove. E difatti, gli indicatori e criteri di valutazione utili per pervenire ad un giudizio uniforme degli elaborati predisposti dal CTS si limitano a far corrispondere un generico giudizio ad una votazione numerica. Essa si presenta, perciò, più che come griglia di valutazione, come una generica e superficiale spiegazione *ex ante* delle votazioni numeriche attribuite. Ma non certo può guidare il processo valutativo per arrivare ad assegnare quello specifico voto.

In tale contesto, è chiara **la violazione del principio base regolatore delle procedure concorsuali (o idoneative)**, ovvero quello **della necessaria uniformità valutativa**, assicurata appunto attraverso **la certezza ed uniformità dei criteri di valutazione** in concreto applicati.

Del resto, in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, **devono essere sempre predeterminati i criteri di valutazione delle prove d'esame; e la violazione di tale adempimento rende conseguentemente illegittimo il procedimento concorsuale** (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2007, n. 6096).

Ma l'adempimento di tale obbligo di una preventiva fissazione di una «griglia di valutazione», può ritenersi rispettato, secondo la giurisprudenza, solo laddove questa sia caratterizzata da una suddivisione analitica per «indicatori» e «descrittori», espressivi di una scala di valori sufficientemente precisa quanto agli elementi oggetto d'esame e all'apprezzamento per essi operato, tale da rendere comprensibili ai candidati i giudizi operati dalla Commissione esaminatrice, e quindi soddisfare l'esigenza di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e di tutela delle posizioni soggettive che è sottesa all'obbligo di motivazione (così Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 21

aprile 2004, n. 566; Tar Emilia-Romagna, Parma, 22 marzo 2007, n. 193).

L'assoluta genericità dei criteri valutativi individuati dal CTS e la mancanza, da parte della Commissione esaminatrice, della elaborazione di parametri concreti a sostanziare i descrittori forniti dal Ministero, fanno sì che le valutazioni negative assegnate al singolo elaborato della ricorrente siano del tutto illegittime e meritino di essere riformate, in quanto hanno eluso di fatto l'obbligo di predeterminazione dei criteri.

II

VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, L. N. 241/1990 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA VISTA L'INSUFFICIENZA DEL TEMPO MEDIO DI CORREZIONE E DEL SOLO VOTO NUMERICO.

La commissione ha valutato in una decina di minuti compiti di cinque quesiti a domanda aperta, in cui oltre al contenuto era necessario vagliare la capacità di argomentazione e di interpretazione di questioni tecniche e metodologiche, con votazione per ogni singola domanda.

Il tempo ridottissimo dedicato alla correzione di un singolo elaborato non si concilia in alcun modo con il rispetto della seppur generica (e ancor più perché generica) griglia valutativa predisposta dalla commissione, che lascia, invece, presupporre un certo approfondimento ed una discussione tra gli esaminatori – domanda per domanda - in ordine alla presenza delle singole caratteristiche all'interno del compito da giudicare.

Sul punto il Consiglio di Stato si è ripetutamente pronunciato, con la sentenza n. 2421 del 2005 e poi con la sentenza n. 3668 del 20.06.2006, ritenendo che: *“proprio la griglia di valutazione predisposta dalla Commissione imponeva a quest'ultima di dover valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili con un'operazione logica che, in base a comune regola d'esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti”* (C. Stato n. 3668 del 20.06.2006).

Ma v'è di più.

Gli elaborati corretti non recano un segno, un'osservazione, una motivazione al voto attribuito né alcunché che possa indicare quale sia stato il ragionamento valutativo che ha condotto all'attribuzione del voto numerico.

Tutte le griglie di valutazione si concludono, però, con un giudizio sintetico finale, che ripete le medesime parole già utilizzate nel descrittore della griglia. In sostanza il giudizio sintetico trascrive il descrittore corrispondente al voto numerico, così non aggiungendo alcun elemento che permetta di collegare il compito in concreto, il descrittore generico e il voto numerico. Quel che se ne ottiene è un'operazione di descrizione e parametrizzazione che finisce col risolversi in una vera e propria tautologia.

Orbene, costante giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che sia necessaria una apposita motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso, attesa la ritenuta insufficienza della mera valutazione numerica.

Ed ancora, il Consiglio di Stato ha osservato che le Commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di rendere percepibile l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica.

E' quanto desumibile in primo luogo dall'ineludibile principio di trasparenza cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi.

Si consideri, al riguardo, che ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. n. 241/1990, *"ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti...lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato"*: né pare risolutiva la considerazione relativa alla natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, atteso che i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l'obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall'intero ambito di questi procedimenti, in difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto per evitare incertezze applicative ed interpretative.

Si consideri, inoltre, che a mente dell'art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 10 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, *"le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove"*: orbene, l'obbligo imposto alla Commissione di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle

prove concorsuali, non avrebbe ragion d'essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi.

L'obbligo di motivazione della valutazione del compito non è solo desumibile dal generale obbligo di motivazione di tutti gli atti amministrativi, alla stregua del citato art. 3 L. 241/90, ma anche sulla base del principio costituzionale di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione, in base al quale deve essere possibile la ricostruzione *ex post* dell'iter logico dei giudicanti, per permetterne l'eventuale sindacato.

Ed infatti, il fine primario dell'attività amministrativa può essere rintracciato nella selezione dei capaci e meritevoli, così come prescritto dall'art. 97 c.3 Cost.. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa: legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, trasparenza, e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli candidati al concorso.

Nel caso di specie, è difettato proprio il momento istruttorio della procedura concorsuale, sia sotto il profilo della carenza di tempo dedicato alla correzione, sia nella mancanza alcuna di qualsivoglia motivazione della valutazione espressa.

Sempre secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, «*al candidato va [...] assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene sia incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale. Il rispetto dei principi suddetti impone, allora - tanto più in seno a procedure aventi le connotazioni illustrate, rispetto alle quali non è peraltro neanche consentito invocare insormontabili ragioni pratiche di speditezza - **che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, l'apposizione di note a margine dell'elaborato, o, comunque, l'uso di segni grafici che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione***» (Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331).

Sotto questo specifico profilo, peraltro, la giurisprudenza ha puntualizzato che: «*la mera sottolineatura dei brani censurati o l'indicazione succinta delle parti della prova contenenti*

lacune, inesattezze o errori non pare rappresentare, infatti, anche nelle procedure caratterizzate dall'elevato numero dei candidati, un comportamento inesigibile dai componenti delle commissioni giudicatrici» (Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4782; Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2007, n. 6096).

Questa difesa ha ben presente l'esistenza di un orientamento, pure affermato dalla giurisprudenza amministrativa in materia, secondo cui, ai fini della legittimità dell'atto, il voto numerico, senza ulteriori specificazioni, sarebbe di per sé sufficiente. Tuttavia, tale principio **è condizionato dalla previa determinazione di adeguati criteri e modalità di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall'organo valutativo**. Adempimento che, come si è visto, è mancato nel caso di specie.

Ciò infatti è richiesto per garantire la possibilità di ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio, che a sua volta richiede che tali **criteri siano puntuali, specifici e non generici**, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell'attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest'ultimo ed i criteri di valutazione. Solo in tal modo sembra possibile garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell'azione amministrativa.

Nell'ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest'ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza (v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013).

Ad colorandum occorre rilevare che la necessità di un ***quid pluris*** in termini **motivazionali** è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che *“La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali*

costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti?».

A ciò si aggiunga anche l'art. 11 comma 5 d.lg. n. 166 del 2006, relativo al concorso notarile, il quale in merito alle prove scritte stabilisce espressamente che «il giudizio di non idoneità è motivato», mentre «nel giudizio di idoneità il punteggio numerico vale motivazione». La norma appena citata - secondo il Tar Lombardia, 29 maggio 2008, n. 1893 – sarebbe, infatti, espressione di un principio generale dell'ordinamento che impone una motivazione ulteriore rispetto al punteggio numerico in caso di valutazione di insufficienza della prova scritta e, pertanto, non costituisce un'eccezione, in quanto, se così fosse, non si comprenderebbe perché ai candidati partecipanti al concorso notarile dovrebbe essere prestata più attenzione rispetto ai candidati partecipanti ad altri concorsi o ad esami di abilitazione.

Tra la necessaria fissazione dei criteri anzidetti e la legittimità dell'attribuzione del voto numerico, che legittimamente sintetizza la valutazione della commissione, sussiste un nesso indissolubile, poiché se mancano precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato risulta illegittima la valutazione degli elaborati in forma numerica (cfr. in tal senso, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913, Sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5447; Sez. V, 1 settembre 2009, n. 5145).

III

ECESSO DI POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE CONVENUTA. ARBITRARIETÀ NELL'EMANAZIONE DEI GIUDIZI. ANOMALIE NEGLI ESITI DI CORREZIONE. ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA PROCEDURA VALUTATIVA.

L'eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta degli esiti della correzione può essere apprezzata anche sotto il profilo tecnico-statistico, anche in confronto con la medesima procedura concorsuale svolta in altre regioni.

E difatti, se si sottopone una prova concorsuale al vaglio della scienza statistica, emerge che i risultati tendono a conformarsi alla Teoria del Limite Centrale, che può essere sintetizzata nel senso che la distribuzione di probabilità del fenomeno concorsuale tende ad accostarsi al fenomeno di distribuzione normale, rappresentato da una curva di forma Gaussiana.

In tal senso depone un elaborato del CNR (che si allega), avente ad oggetto la disamina di una specifica procedura selettiva, ma che si soffermava ad analizzare una serie di altre procedure, evidenziando proprio la tendenza della maggior parte degli esiti concorsuali ad essere ricondotti proprio alla su descritta curva.

Nel caso di specie, al contrario, la maggioranza preponderante delle votazioni, invece di collocarsi nella fascia media di votazione, è tutta spostata nella fascia di votazione inferiore alla sufficienza, determinando un anomalo sviluppo della curva di funzione statistica.

Tale distribuzione di frequenza risulta non descrivibile con una “funzione di distribuzione Normale”, con l’effetto, quindi, di presentare evidenti e molteplici aspetti di non – regolarità statistica e non – equilibrio distributivo, che costituiscono l’indice di una anomalia del processo valutativo, riconducibile alla figura dell’illogicità.

IV

MANIFESTA ILLOGICITÀ ED INADEGUATEZZA DELLA VALUTAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA SIA SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DI FATTI SIA SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO.

Le risultanze della perizia, versata in atti, riguardante il contenuto dell’elaborato della ricorrente, appaiono suffragare i motivi già esposti nel ricorso.

Il ridotto tempo di correzione, la contraddittorietà delle modalità di correzione e la genericità dei criteri valutativi, non colmata in alcun modo dal solo voto numerico, privo di motivazione, hanno indotto il perito interrogato a valutare con attenzione, sulla base del bando di concorso e delle modalità di valutazione integrative, i singoli elaborati, evidenziando anche le difettosità e lacune, ma valorizzando gli aspetti di completezza di analisi e conoscenza.

Tutto ciò non emerge in alcun modo dal mero voto numerico assegnato agli elaborati dai Commissari d’esame, che hanno letto e valutato in pochi minuti dei compiti.

Tutte considerazioni che hanno portato l’esperto incaricato del parere a redigere un giudizio motivato di idoneità, e che ha evidenziato, in modo motivato, difetti e mancanze anche nei compiti dei candidati che hanno superato la prova.

Il giudizio tecnico discrezionale della Commissione appare allora censurabile.

Appare opportuno sottolineare come l’orientamento giurisprudenziale più recente

[Cons. Stato Sez. IV, 05-02-2018, n. 705; Cons. Stato Sez. VI, 19-01-2018, n. 352; Cons. Stato, Sez. VI, 17.06.2014, n. 3043; Cons. Stato Sez. VI, 06-05-2014, n. 2295; Cons. Stato Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4293; Cass., Sezioni Unite, 28 maggio 2012, n. 8412; Consiglio di Stato, sez. VI, 18 agosto 2009, n. 4960; Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 aprile 2009, n. 4960, Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2007, n. 4635] è pressoché unanimemente orientato ad affermare che le valutazioni tecniche operate delle commissioni esaminatrici di esami nei concorsi pubblici o nelle procedure comparative pubbliche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, pienamente sindacabili dal giudice, sia sotto il profilo della loro ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità sia sotto l'aspetto più strettamente tecnico.

Il principio di ragionevolezza come limite del potere discrezionale ha come presupposto che **la discrezionalità non possa essere arbitrio**, ma debba essere limitata dalla ragione e dal diritto. La scelta che è insita nella discrezionalità è irragionevole non solo quando è «arbitraria e capricciosa», ma anche quando è discriminatrice, o basata sulla considerazione di fatti che non sono rilevanti rispetto all'oggetto della decisione, o all'opposto, perché è adottata senza la necessaria considerazione dei fatti rilevanti.

Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione può oggi svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. La giurisprudenza ha colto in tale ambito valutativo il difficile crinale sul quale deve muoversi il giudice essendo chiara la difficoltà da parte del Tribunale nell'esercitare un sindacato intrinseco in presenza di procedure concorsuali, in cui al di là delle previsioni del bando, sono forti la caratterizzazione da parte dei componenti della commissione e le valutazioni, anche soggettive, espresse dai componenti di questa. Tale difficoltà non deve condurre ad una rinuncia all'esercizio di

un sindacato, che tenda ad una tutela giurisdizionale sempre più effettiva.

Lo strumento per consentire al giudice il controllo delle valutazioni delle commissioni esaminatrici, è senza dubbio costituito dalla motivazione dell'atto che, come visto nei precedenti argomenti, è, nel caso di specie, carente e censurabile.

La legittimità di ogni scelta discrezionale della P.A. deve essere parametrata in base alla congruità ed esaustività del referto motivazionale che lo stesso atto rechi, cosicché emerga l'iter logico seguito e le ragioni specifiche che hanno indotto ad adottare il provvedimento, anche in relazione alle risultanze dell'istruttorie.

Nell'ambito delle valutazioni delle prove selettive, dunque, la motivazione rappresenta il veicolo che consente al candidato di percepire l'iter logico seguito nella formulazione dei giudizi da parte della commissione, oltre che dei criteri predeterminati che la stessa ha applicato nel caso concreto. In buona sostanza, la motivazione del giudizio valutativo nell'ambito delle procedure selettive riveste un ruolo fondamentale in quanto costituisce l'oggetto principale del sindacato.

Date queste premesse, non può che ribadirsi, in primo luogo, che la griglia valutativa utilizzata nel caso *de quo* è affetta da una genericità che non consente in alcun modo, di ripercorrere *ex post* o desumere una motivazione al voto numerico che viene poi attribuito, **di modo tale da non consentire una concreta verifica del non irragionevole esercizio della discrezionalità.**

Ciò conduce alla concreta presenza di risultati irragionevoli e manifestamente illogici nei giudizi riportati dalla candidata oggi ricorrente.

Le considerazioni che precedono conducono a ritenere che l'operato della Commissione sia sostanzialmente caratterizzato da un errato utilizzo della discrezionalità tecnica e la carenza motivazionale comporta, per la lavoratrice odierna ricorrente, un'incolpevole impossibilità ad allegare e provare compiutamente l'erroneità della valutazione che oggi si impugna.

In tal senso, il parere tecnico richiesto e prodotto in atti mette in luce una

irragionevolezza e contraddittorietà del giudizio ottenuto dalla ricorrente, sotto il profilo della mancata valutazione di elementi che dovevano essere invece essenziali, alla luce dei criteri indicati dal bando concorsuale nonché sotto il profilo del travisamento dei fatti.

V

VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 37 D.LGS 165/01 NELLA PARTE IN CUI IL BANDO NON PREVEDE, NÉ PER TITOLI, NÉ PER PROVA SCRITTA, NÉ PER REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE LA VERIFICA DELLE COMPETENZE INFORMATICHE

Il Testo Unico del Pubblico Impiego prevede l'accertamento obbligatorio delle conoscenze informatiche nell'ambito dei concorsi pubblici per l'accesso all'Amministrazione.

Tale accertamento è previsto dall'art. 37 del T.U.P.I., come valorizzato con la novella operata dall'art. 17 della l. 7 agosto 2015, n. 124, che ha sostanzialmente focalizzato la previsione preesistente.

La norma è rimasta nel tempo priva di una disciplina attuativa specifica che disciplinasse analiticamente sia le specifiche competenze informatiche da accertare, sia le relative modalità di accertamento.

I singoli bandi di concorso hanno però provveduto – atomisticamente – a dare attuazione al disposto normativo, ritenuto immediatamente precettivo. Così, ciascuna amministrazione, nel bandire le proprie procedure di reclutamento, ha previsto prove di accertamento delle competenze informatiche. Con l'evolversi di prassi conformi, si sono pressoché consolidate sia le modalità d'esame che le specifiche competenze oggetto di accertamento, pur con un certo fisiologico tasso di variabilità per assecondare le necessità specifiche di ciascun ente e per adeguarsi plasticamente alle specifiche mansioni di destinazione dei candidati.

La giurisprudenza ha convalidato *ex post* queste prassi chiarendo come, anche nel silenzio delle disposizioni primarie, i bandi potessero disporre autonomamente in ordine

all'accertamento dell'informatica.

Venendo al tema nodale, la norma non prevede specificamente se le competenze informatiche debbano essere accertate nell'ambito delle prove d'esame ai soli fini dell'attribuzione di un punteggio o possano costituire oggetto di accertamento incidente sull'idoneità del candidato.

Sino ad oggi risulta prevalente un'impostazione interpretativa di segno positivo, che amplia le occasioni di accertamento e consente di annoverare le competenze informatiche tra i veri e propri requisiti di idoneità del pubblico dipendente

Il Consiglio di Stato, sezione seconda, con la sentenza 22 giugno 2020, n. 397 è tornato sul tema dell'accertamento delle competenze informatiche riesaminando principi da tempo consolidati e facendone applicazione nel quadro di un'Amministrazione oggi digitalmente trasformata.

La sentenza, consolidando la posizione già espressa dall'orientamento giurisprudenziale storico e cristallizzando quindi il principio dell'essenzialità delle competenze informatiche, ha ritenuto legittima la possibile qualificazione della conoscenza dell'informatica come vero e proprio requisito di ammissione previsto dal bando di concorso.

Sicché è stata ribadita la legittimità del bando che configuri la valutazione dell'informatica non come una prova attributiva di uno specifico punteggio supplementare, ma come un accertamento finalizzato a un "giudizio di idoneità". Ciò implica che il mancato raggiungimento della soglia di idoneità nell'accertamento comporta l'esclusione dalla procedura.

Né la norma, né la giurisprudenza prescrivono che l'accertamento delle competenze informatiche debba collocarsi necessariamente in uno specifico momento della procedura, né che debba precedere le altre prove, nemmeno nel caso in cui possa determinare un giudizio di inidoneità. Ciò significa, essenzialmente, che l'accertamento dell'idoneità informatica può avvenire anche nel corso della prova orale conclusiva del

diario delle prove.

Date queste premesse, si deve però osservare che il decreto 510/2020 e il successivo decreto 783/2020 non prevede che i candidati debbano svolgere qualsivoglia prova di informatica e neppure impone, quale requisito di partecipazione, un determinato livello di conoscenza dell'informatica.

Il bando, pertanto, è in aperta violazione dell'art. 37 citato e la procedura selettiva è, quindi, viziata e meritevole di annullamento.

ISTANZA SOSPENSIVA

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto. Ad oggi le prove concorsuali si sono concluse ed è stata quindi pubblicata una graduatoria dei vincitori, che sono comunque risultati in numero inferiore (n.32 vincitori, v. Graduatoria finale) rispetto al numero di posti messi in concorso (n. 77 posti). E' evidente dunque che qualora la ricorrente sia rivalutata positivamente, a seguito di una ricorrezione dell'elaborato, costei potrà certamente essere dichiarata vincitrice, senza peraltro alcun pregiudizio per i partecipanti già risultati vincitori.

Nel caso di specie, pertanto, il superamento della prova scritta da parte della ricorrente avrebbe comportato altresì la presenza utile in graduatoria ai fini dell'ottenimento del contratto a tempo indeterminato nella classe di insegnamento.

Il superamento della prova scritta, poi, ha comunque valore idoneativo e, ai sensi dell'art. 59, comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 106/2021, il diritto per i docenti precari a transitare dalla seconda alla prima fascia delle GPS, in un elenco aggiuntivo, con priorità nell'assegnazione delle supplenze.

V'è di più, in base alle effettive disponibilità, la norma citata prevede la possibilità, per i docenti in prima fascia GPS che abbiano svolto almeno 3 anni di docenza nel decennio precedente (caratteristica condivisa da tutti i partecipanti al concorso straordinario), di essere assunti su cattedra, a tempo indeterminato, previo esperimento dell'anno di prova.

Tutto ciò oggi è precluso alla ricorrente che, vedendosi giudicare inidonea alla prova concorsuale, non ha potuto neppure iscriversi agli elenchi aggiuntivi della prima

fascia, né tanto meno far valere la sua anzianità di servizio al fine di ottenere una cattedra di ruolo.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per la ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione ad essere ammessa alla valutazione dei titoli, con la conseguente impossibilità di vincere il concorso in oggetto, finalizzato all'immissione in ruolo per una cattedra che l'istante ricopre, da anni, in modo precario.

Inoltre, il mancato superamento della prova scritta le preclude anche il titolo di abilitazione all'insegnamento come docente di Scuola secondaria, escludendola non solo dal conseguimento della cattedra di ruolo nel sistema pubblico di istruzione secondaria, ma anche dalla possibilità di conseguire una cattedra presso le scuole paritarie.

La sig.ra Di Tommaso è già docente precaria della scuola e, quindi, il mancato conferimento di un incarico si riverbera non solo sul piano patrimoniale, quale mancato guadagno, ma anche sul piano esistenziale, giacché viene ritardata o del tutto negata una possibilità di acquisire una fonte di reddito necessaria quale sostentamento unico ed indispensabile, sulla cui base compiere le scelte fondamentali di vita (matrimonio, acquisto di una casa, creazione di una famiglia) che implicano diritti costituzionalmente garantiti.

All'estrema gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale e concreto e alla sua irreversibilità, può avviarsi ammettendo con riserva la ricorrente nella graduatoria definitiva, ovvero disponendo in via cautelare una nuova correzione degli scritti, con modalità idonee a garantire l'anonimato, previa eliminazione di ogni numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa procedura concorsuale che siano invece stati valutati positivamente (tali elaborati potranno essere sorteggiati - in pari numero tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e quelli di candidati ritenuti non idonei - a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, in uno a quelli oggetto del presente ricorso, ove ritenuto necessario, ad altra Commissione che dovrà procedere alla rivalutazione).

Occorre, altresì, tenere presente che il Miur sta procedendo alle immissioni in ruolo dei vincitori ed è imminente l'avvio dell'anno scolastico.

Nelle more della decisione della presente causa, pertanto, la ricorrente perderà la possibilità di ricevere non solo la cattedra in virtù di graduatoria concorsuale, ma anche la supplenza annuale da GPS di prima fascia, dove confluirebbe se le venisse riconosciuta l'idoneità e la conseguente abilitazione all'insegnamento.

Sussistono, quindi, motivi estremamente gravi ed urgenti per richiedere una sospensione dell'impugnata graduatoria, nonché di ogni altro atto prodromico e susseguente, con conseguente condanna del MIUR all'inserimento in graduatoria con riserva, nelle more di una rivalutazione delle prove scritte di tutti i concorrenti, o in via gradata, della sola ricorrente, per evitare che in attesa dell'esito del giudizio e della rivalutazione, la ricorrente possa perdere l'assegnazione di una cattedra e i relativi mesi di lavoro e del relativo reddito indispensabile alla sussistenza.

Ad ogni buon conto, nella denegata ipotesi in cui non fosse accoglibile una immissione in graduatoria con riserva, la ricorrente chiede l'accantonamento del posto a cattedra vacante, in attesa della definizione del giudizio di merito.

In via cautelare, quindi, la ricorrente chiede che, ai sensi dell'art. 55 c.p.a. l'Ill.mo T.A.R. adito voglia ordinare l'inserimento in graduatoria con riserva o la ricorrezione del compito, in subordine, l'accantonamento di uno dei n. 77 posti a cattedra vacanti nella regione Lazio

P.Q.M.

Si chiede:

in via cautelare, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., l'inserimento in graduatoria con riserva o l'immediata ricorrezione del compito o, in subordine, l'accantonamento di uno dei n. 77 posti a cattedra vacanti nella regione Lazio;

nel merito:

- Accertata l'annullabilità dell'intera procedura, per mancata valutazione delle competenze informatiche, ordinarne la rinnovazione;
- accertata e dichiarata l'annullabilità della graduatoria degli idonei alla prova scritta nonché, quale conseguenza, della graduatoria definitiva della procedura concorsuale, la condanna alla p.a. convenuta alla ripetizione delle procedure di correzione, all'attribuzione di voti di merito e all'eventuale attribuzione dei punteggi per titoli alla ricorrente, oggi esclusa e, per l'effetto, alla rettifica della graduatoria definitiva;

in via gradata: accertata e dichiarata l'annullabilità della graduatoria degli idonei alla prova scritta nonché, quale conseguenza, della graduatoria definitiva della procedura concorsuale, la condanna della p.a. alla nuova correzione dell'elaborato della sola ricorrente e all'eventuale attribuzione dei punteggi per titoli alla ricorrente, oggi esclusa e, per l'effetto, la rettifica della graduatoria definitiva, con inserimento della odierna istante.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si producono i documenti di cui in via narrativa.

Il contributo unificato è versato nella misura ridotta di € 325,00= poiché si verte in materia di pubblico impiego.

Roma, 10.09.2021

Avv. Chiara Vadalà

Avv. Francesca Rocchi

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 05664/2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 09408/2021.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo